



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S3.13 UFFICIO AIA

AUTORIZZAZIONE N. 227 / 2021

OGGETTO: ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER RIESAME, AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES COMMA 3 LETTERA A) DEL D.LGS 152/06 E S.M.I., E MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DELLA SOCIETÀ ITAL LEGHE SRL CON SEDE LEGALE A GUANZATE IN VIA GALILEI N.21 E INSEDIAMENTO PRODUTTIVO GUANZATE IN VIA GALILEI N.15-17-21.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e s.m.i.;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1 e s.m.i.;
- la D.G.R. 19461 del 19 novembre 2004;
- il Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RICHIAMATI in particolare:

- La decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) in data 30 giugno 2016;
- La DGR n.2419 del 11/11/2019 "*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per le industrie dei metalli non ferrosi, adottate ai sensi della direttiva 2010/75/UE, nell'ambito dei procedimenti di riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A)*";
- La Legge Regionale n.11 del 21 maggio 2020 con la quale, anche in considerazione delle oggettive difficoltà determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, Regione

Lombardia ha introdotto l'opportunità di definire una modalità semplificata con cui le autorità competenti procedono alla verifica dell'applicazione delle conclusioni delle BAT nelle more del complessivo riesame dell'autorizzazione presso le installazioni lombarde relative ai settori dell'industria dei metalli non ferrosi e degli allevamenti zootecnici; ciò anche al fine di assicurare ai Gestori delle installazioni la possibilità di operare con autorizzazioni aggiornate nel rispetto delle disposizioni comunitarie e con i tempi congrui ad effettuare gli interventi necessari al rispetto delle BAT.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

RICHIAMATO l'atto di rinnovo dell'AIA rilasciato con Provvedimento dirigenziale n.146/A/ECO del 15/04/2015 e successive modifiche, alla ditta ITAL LEGHE SRL per l'insediamento produttivo in Via Galilei n. 21 a Guanzate;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 29-octies c.6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) Tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto della direttiva medesima con particolare riferimento ai valori limite di emissione;
- b) L'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

VISTA l'Istanza di riesame e modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata in data 30/04/2020 dal Sig. Arrighi Giuseppe, in qualità di Rappresentante legale della società ITAL LEGHE SRL;

DATO ATTO CHE l'articolo 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020, così come modificato dal DL n.23 del 8 aprile 2020, ha stabilito la sospensione fino al 15/05/2020 dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio, o iniziati successivamente a tale data, specificando comunque che *“Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”*

RICHIAMATI:

- la nota provinciale prot. 14931 del 11/05/2020 con la quale è stata richiesta al SUAP l'indizione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. limitando l'istruttoria tecnica alla sola valutazione dello stato di applicazione delle BAT pertinenti per le industrie dei metalli non ferrosi e della modifica, al fine di poter concludere quanto prima il procedimento di riesame e adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.
- la nota SUAP prot.n.2017 del 12/05/2020 di avvio del procedimento e di indizione della Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 comma 2 e 14-bis comma 1 della L. 241/1990 e s.m.i. (Conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona);
- la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata in modalità asincrona, riferita all'istanza di riesame ai sensi dell'art. 29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e modifica non sostanziale dell'AIA per l'insediamento produttivo in Via Galilei n. 21 a Guanzate, gestito da ITAL LEGHE SRL, assunta dal SUAP con nota prot.2492 del 02/07/2020;
- il provvedimento dirigenziale n.318 del 02/07/2020 di *“Esito dell'istruttoria tecnica per riesame, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale della società ITAL LEGHE SRL con sede legale a*

Guanzate in via Galilei n.21 e insediamento produttivo Guanazate in via Galilei n.15-17-21.”

- l'atto del SUAP prot.2503 del 03/07/2020 di riesame e modifica non sostanziale dell'AIA per l'insediamento produttivo in Via Galilei n. 21 a Guanazate, gestito da ITAL LEGHE SRL..

DATO ATTO CHE i suddetti provvedimenti, adottati al termine di un'istruttoria tecnica limitata alla sola valutazione della modifica richiesta dal Gestore e dello stato di applicazione delle BAT, demandano al procedimento di riesame complessivo esteso all'intera AIA ulteriori valutazioni su aspetti autorizzativi non strettamente riconducibili all'applicazione della Decisione (UE) 2016/1032;

CONSIDERATO CHE la Conferenza di servizi, indetta in modalità sincrona e per via telematica con nota SUAP prot.3285 del 01/10/2020, riunitasi in data 09/10/2020 si è conclusa con parere favorevole condizionato alla presentazione della documentazione indicata nei pareri espressi dalle Amministrazioni intervenute come da verbale.

VISTA la documentazione integrativa prodotta dal Gestore pervenuta con comunicazione SUAP n.2155 del 09/01/2021.

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'Ufficio AIA del Settore Tutela ambientale e Pianificazione del territorio, precisando che:

- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'allegato tecnico al P.D. n.318 del 02/07/2020;
- L'istruttoria tecnica per il riesame complessivo dell'AIA si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;
- Il procedimento di riesame, svolto ai sensi dell'art.29-octies c.3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ha valenza di rinnovo, di conseguenza la durata dell'AIA è prorogata di 10 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'atto di riesame da parte del SUAP; è fatta salva comunque la possibilità da parte dell'Autorità competente di disporre il riesame nei casi previsti dall'art.29-octies comma 4 del D.Lgs 152/06;
- L'ammontare totale della fidejussione che il Gestore è tenuto a prestare alla Provincia di Como, ai sensi della D.G.R. n.19461/04, resta invariato e pari a € **26.494,00** (ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/00 euro); la sua validità deve essere estesa fino alla durata dell'autorizzazione maggiorata di un anno;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

DETERMINA

1. di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per il riesame, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., e la modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta ITAL LEGHE SRL per l'insediamento produttivo in Via Galilei n. 15-17-21 a Guanazate.
2. Di stabilire che il presente riesame ha valenza di rinnovo e che, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-octies del D.Lgs.152/06, la prossima domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata entro 10 anni dalla data di rilascio dell'AIA, o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.
3. Che a fronte del riesame dell'autorizzazione, l'ammontare totale della fideiussione da prestare a favore di questa Provincia resta invariato e pari a € **26.494,00** (ventiseimilaquattrocentonovantaquattro/00 euro) e che la validità della garanzia finanziaria deve essere estesa e pari alla data di validità dell'autorizzazione maggiorata di un anno. La

mancata presentazione di un'appendice di estensione della polizza fideiussoria in essere o, in alternativa, di una nuova polizza di fidejussione bancaria o assicurativa entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione di approvazione del provvedimento di riesame da parte del SUAP, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla D.G.R. n.19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla D.G.R. sopra citata.

Tale polizza fideiussoria può essere prestata anche per un periodo inferiore, comunque almeno pari ad anni 10. In tal caso, entro il termine perentorio di 12 mesi prima della scadenza della polizza in essere, il Gestore è tenuto a presentare appendice di estensione della stessa fidejussione, a copertura di tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, maggiorato di un anno. Qualora il Gestore non ottemperi a tale obbligo entro tale termine, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale è revocato d'ufficio; l'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale è pertanto subordinata all'efficacia della polizza fideiussoria in essere.

4. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

DISPONE

1. la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;
2. la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso i competenti uffici provinciali e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione provinciale.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 30/03/2021

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)